



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 9 giugno 2016

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie
Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Prot. n. 214/16

Anticipata per il tramite del SIPE

Risposta ai documenti di consultazione del 9 maggio 2016 concernenti “Principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari”. “Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”.

Premessa. Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni ai documenti di consultazione in oggetto, Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In linea generale, questa Associazione concorda pienamente con l’esigenza di fornire agli investitori informazioni chiare, sintetiche e immediatamente fruibili, che consentano di cogliere fino in fondo il profilo di rischio e rendimento di un prodotto finanziario. In questa prospettiva il KIID degli OICR aperti costituisce da tempo un valido esempio, utilizzato anche dal legislatore europeo come punto di riferimento per la definizione del modello unico di informativa sintetica per i c.d. PRIIPs.

Le considerazioni che seguono intendono pertanto richiamare l’attenzione dell’Autorità su taluni profili afferenti al documento di consultazione sui “Principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari” (di seguito, anche, Documento di consultazione).

Per quanto riguarda il documento di consultazione in tema di “Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”, questa Associazione è dell’avviso che debba essere meglio definito l’ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni, genericamente riferito agli “strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità”.



1. Documento di consultazione recante “Principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari”. Le indicazioni in tema di *disclosure* che il Documento di consultazione raccomanda di fornire alla clientela *retail* si collocano nell'alveo nella disciplina sui doveri informativi dei soggetti abilitati nel rapporto con gli investitori, dettata dalle disposizioni contenute nell'art. 21 TUF e negli artt. 27-36 del Regolamento Intermediari, la cui applicazione è espressamente richiamata nel paragrafo 2 del Documento di consultazione.

Tra le suddette previsioni rientra, in particolare, l'articolo 33 del Regolamento Intermediari che, come noto, riconosce l'idoneità del KIID degli OICR aperti ad adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 31 del Regolamento Intermediari, nonché all'articolo 32 limitatamente ai costi e agli oneri propri degli OICR aperti, incluse le commissioni di entrata e di uscita.

Poiché per le ulteriori informazioni non espressamente previste dal citato articolo 33, codesta Autorità ha riconosciuto agli intermediari distributori la possibilità di valorizzare la documentazione di offerta degli OICR nelle parti nelle quali reca indicazioni utili e rilevanti per soddisfare, in conformità alla disciplina discendente dalla MiFID, specifiche esigenze informative (cfr. documento sugli esiti della consultazione relativo al Nuovo Regolamento Intermediari 2007, p. 51), si chiede, anche al fine di evitare qualsivoglia incertezza di carattere interpretativo-applicativo delle raccomandazioni, di voler esplicitare nella Raccomandazione che, con riguardo agli OICR aperti, gli intermediari distributori potranno considerare adempiuti gli obblighi informativi declinati nel paragrafo 2.2 del Documento di consultazione, con la consegna alla clientela del KIID.

Nella medesima prospettiva, dovrebbe altresì considerarsi sufficiente ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi richiamati nel Documento di consultazione, la consegna: (i) del documento informativo di cui all'articolo 28 del Regolamento Emittenti, per l'ipotesi di distribuzione di FIA italiani riservati, i cui investitori *retail* sono considerati come clientela *retail* ai sensi della disciplina di derivazione MiFID; (ii) del KID PRIIPs, una volta che entrerà in vigore la relativa disciplina.

Ciò posto, si ritiene di dover comunque formulare le seguenti considerazioni su alcune delle “informazioni-chiave” della *disclosure* contenute nel Documento di consultazione:

- (i) con riferimento alle informazioni sul rischio di credito, si fa presente che né il Regolamento (UE) n. 583/2010, né lo Schema 1 dell'Allegato 1B del Regolamento Emittenti richiedono di riportare nella documentazione d'offerta degli OICR aperti alcuna delle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre



2015 in materia di *bail-in*. Pertanto, si chiede di precisare che dette informazioni debbano essere rese dall'intermediario distributore nell'ambito della documentazione pre-contrattuale relativa al servizio distributivo delle quote o azioni di OICR aperti. Si coglie, peraltro, l'occasione per far presente che l'Associazione è comunque in attesa di una risposta alla lettera inviata alle Istituzioni lo scorso 23 marzo sul tema relativo all'inapplicabilità della disciplina del *bail-in* alle disponibilità di OICR affidate da una SGR ad una banca in risoluzione.

- (ii) In relazione alle informazioni sui rendimenti e, in particolare, alla raccomandazione che prevede che *"la disclosure comprende informazioni sui possibili rendimenti del prodotto, con l'esposizione della relativa struttura di pay-off e con evidenza della misura entro la quale sussiste il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito"*, si fa presente che tale informazione oltre a non essere richiesta né dal Regolamento (UE) n. 583/2010, né dallo Schema 1 dell'Allegato 1B del Regolamento Emittenti, introduce un onere informativo non previsto dall'art. 28 del Regolamento Intermediari che, come noto, si limita ad indicare i requisiti che le informazioni sui rendimenti devono soddisfare *quando* contengono un'indicazione dei risultati passati (28, comma 4) ovvero, *quando* includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici (28, comma 5), ovvero ancora, *quando* contengono stime sui risultati futuri (28, comma 6). Si richiede, pertanto, di allineare il tenore letterale della raccomandazione a quanto previsto nel Regolamento Intermediari, conformemente, peraltro, alle altre informazioni sui rendimenti indicate nel Documento di consultazione.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale